



**Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali**

Roma, 5 dicembre 2005

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Fisascat Cisl
Via Carnovali n. 88*

Prot. n° 2976

B E R G A M O

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello in materia di orario di lavoro (deroga agli articoli 7, 8, 12 e 13 del D.Lgs n. 66/2003).

La Fisascat CISL di Bergamo ha avanzato richiesto di interpello per sapere se, con riferimento all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, possa considerarsi legittimo il ricorso ad accordi in deroga conclusi al secondo livello di contrattazione (nelle singole realtà di impresa o di ente), in assenza di una contrattazione di primo livello.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Il quesito trova immediata risposta nel testo del primo comma dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 66/2003.

La Circolare n. 8 del 3 marzo 2005 di questo Ministero si è limitata, sul punto, a ribadire in chiaro la previsione normativa, sancendo definitivamente che la derogabilità rimane affidata "*alla previsione dei contratti collettivi nazionali*" (art. 17, co. 1), nonché, soltanto se e quando abilitata da questo primo livello di contrattazione, anche alla contrattazione collettiva di secondo livello.

D'altro canto, qualora manchi ogni riferimento nella contrattazione di livello nazionale, oppure nei casi in cui non risulti in alcun modo possibile definire un accordo in deroga, è espressamente previsto che possano essere adottate specifiche deroghe con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'intervento normativo con decreto ministeriale, di tipo sostitutivo ovvero anche transitorio, necessita peraltro di una specifica azione sindacale, in quanto deve essere promosso e richiesto dalle OO.SS. nazionali di categoria comparativamente più rappresentative.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

PR